



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

21

del

30/05/2016

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX. ART 194 COMMA 1 LETT. A) SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 971/2015- COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA. APPROVAZIONE ACCORDO PER RATEIZZAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 2 DEL TUEL.

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

In riferimento alla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto:” Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, co.1, lett. a) Sentenza Corte di Appello di Ancona n.971/2015- Costruzioni Ingg Penzi SPA. Approvazione accordo per rateizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.194, co.2 del TUEL” si esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE in riferimento alla corretta applicazione della procedura di riconoscimento della legittimità del debito derivante da sentenza esecutiva ai sensi dell'art.194, co.1, lett.a) del D.Lgs. n.267/2000. Inoltre risulta correttamente applicata l'ipotesi prevista dall'art.194, co.2 del D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce all'Ente la possibilità di pagare mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compresi quello in corso, convenuto con i creditori, atteso che si è addivenuto ad accordo di rateizzazione con la controparte, come comunicato con propria nota Prot. Ente n. 23177 del 27/05/2016 dall'avvocato del Comune di Fabriano.

In riferimento all'art.59, comma 3, lett.g) del Regolamento di Contabilità dell'Ente vengono comunque formulati i seguenti **RILIEVI**:

- In riferimento al contenzioso oggetto della presente proposta di deliberazione, il primo grado di giudizio è stato ampiamente favorevole al Comune di Fabriano, con condanna della società attrice a rifondere altresì le spese legali all'Ente;
- Nel giudizio di secondo grado la Corte di Appello di Ancona, con propria sentenza n.971/2015, ha completamente ribaltato il giudizio di primo grado, condannando il Comune di Fabriano a quanto indicato nella proposta di deliberazione;
- L'Ente ha presentato ricorso in Cassazione avverso la Sentenza n.971/2015 ed ha presentato



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

21

del

30/05/2016

istanza di inibitoria di efficacia della sentenza stessa, chiedendo la sospensione dell'efficacia, rigettata dalla Corte di Appello con decreto n.1670 del 23/03/2016, pervenuto all'Ente giusto Prot. n. 12872 del 24/03/2016;

- La controparte ha notificato atto di precetto al Comune di Fabriano in data 24/05/2016;
- Con nota Prot. n. 23177 del 27/05/2016 si è addivenuti ad un accordo di rateizzazione con la controparte.

Ne consegue che con la presente proposta di deliberazione, si riconosce sia il pagamento di quanto dovuto per la sentenza, sia gli interessi legali maturati dalla data di pubblicazione della stessa ad oggi al netto degli interessi legali maturati sulla somma da restituire al Comune di Fabriano, dalla data dei singoli versamenti al saldo (come da sentenza), sia il rimborso delle spese sostenute per l'atto di precetto notificato in data 24/05/2016. Inoltre, nell'accordo di rateizzazione voluto dalla controparte, è stato previsto il pagamento degli interessi legali da conteggiare fino alla data di pagamento delle successive rate.

Quanto sopra comporta un maggiore onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Si **RILEVA** inoltre che la controparte non ha comunque voluto sottoscrivere, come richiesto dal Comune di Fabriano, alcuna garanzia a restituzione di quanto pagato dallo stesso in ottemperanza della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n.971/2015, in caso di pronuncia della Corte di Cassazione a favore del Comune.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Immacolata De Simone)